

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la modificazione dell'art. 43 della legge 6 maggio 1915  
per la istituzione della Banca dello Stato

(del 17 ottobre 1958)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Con decreto legislativo del 13 ottobre 1949 codesto Gran Consiglio modificava l'art. 43 della legge 6 maggio 1915 per l'istituzione della Banca dello Stato, apportando una rivalutazione ai compensi, alle indennità di seduta e alle trasferte riconosciute ai membri del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del nostro Istituto cantonale di credito. Da quella data, ossia da oramai più di nove anni, queste retribuzioni non subirono ulteriori modificazioni. In questo stesso periodo, tuttavia, il volume delle operazioni, a dipendenza sia della generale ripresa economica del dopoguerra sia della nota particolare situazione di congiuntura, è andato costantemente estendendosi, imponendo agli organi direttivi dell'Istituto aumentate esigenze di prestazione e di responsabilità. Se inoltre si pone mente all'evoluzione che in via generale si è registrata e tuttora si registra nel campo dei compensi, quale ne sia la loro designazione, occorre ammettere che la perequazione decisa da codesto Gran Consiglio nel 1949 si trova oggi notevolmente sorpassata. Per questi motivi vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Janner*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Celio*

LEGGE

per la istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino  
(modificazione)

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 17 ottobre 1958 n. 786 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

*Art. 1.* — L'art. 43 della legge per la istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino, del 6 maggio 1915, è abrogato e sostituito dal seguente:

« *Art. 43.* — Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha diritto ad un compenso annuo di Fr. 2.000,—.

I due membri della commissione del Consiglio ricevono, inoltre, un supplemento di Fr. 1.500,— cadauno e il presidente un compenso di Fr. 3.000,—.

Le diarie da corrispondere, in più del compenso fisso, sono fissate in Fr. 40,— per ogni membro del Consiglio di amministrazione, della commissione del Consiglio e della Commissione di revisione, oltre il rimborso delle spese di trasferta di I. classe ».

*Art. 2.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone, ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1959.